

Bilancio Rai SpA

227

**Sedi regionali**

Abruzzo Via de Amicis, 27 65123 Pescara	Marche Scalo Vittorio Emanuele, 1 60121 Ancona	Sicilia Viale Strasburgo, 19 90146 Palermo
Basilicata Via dell'Edilizia, 2 85100 Potenza	Molise Contrada Colle delle Api 86100 Campobasso	Toscana Largo Alcide De Gasperi, 1 50136 Firenze
Calabria Via G. Marconi snc 87100 Cosenza	Provincia autonoma di Bolzano Piazza Mazzini, 23 39100 Bolzano	Umbria Via Luigi Masi, 2 06121 Perugia
Emilia Romagna Viale della Fiera, 13 40127 Bologna	Provincia autonoma di Trento Via f.lli Perini, 141 38122 Trento	Valle d'Aosta Loc. Grande Charriere, 70 11020 Saint Christophe (AO)
Friuli Venezia Giulia Via Fabio Severo, 7 34133 Trieste	Puglia Via Dalmazia, 104 70121 Bari	Veneto Palazzo Labia - Campo San Geremia Cannaregio, 275 30121 Venezia
Liguria Corso Europa, 125 16132 Genova	Sardegna Via Barone Rossi, 27 09125 Cagliari	

228

Bilancio Rai SpA

Rai - Radiotelevisione Italiana SpA

Capogruppo

Denominazione: Rai - Radiotelevisione italiana SpA
Capitale Sociale: Euro 242.518.100,00 int. vers.
Sede Sociale: Viale Giuseppe Mazzini, 14
00195 - Roma

Progetto a cura di: Direzione Finanza e Pianificazione

Consulenza e coordinamento: Ergon Com





RAI - Radio Televisione Italiana S.p.A.

Relazione della Società di Revisione
sull'esame dei dati di contabilità Separata
della RAI - Radio Televisione Italiana S.p.A. per
l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016



Tel: +39 06 69.76.30.1
www.bdo.it

Via Ludovisi n. 16
00187 Roma

**RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE SULL'ESAME DEI DATI DI CONTABILITA'
SEPARATA DELLA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31
DICEMBRE 2016**

Agli Azionisti della

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A.

1. In esecuzione dell'incarico conferitoci, ai sensi della Delibera n. 102/05/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito "AgCom"), dall'assemblea degli azionisti della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. sulla base della scelta operata dall'AgCom con Delibera n. 544/11/CONS, abbiamo esaminato la conformità dei dati di contabilità separata della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 (allegato I alla presente relazione) ai criteri metodologici previsti dalle normative di settore elencate nell'allegato II alla presente relazione.

I dati di contabilità separata derivano dalle risultanze contabili e dal bilancio d'esercizio della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. al 31 dicembre 2016 assoggettato a revisione contabile da altra società di revisione che ha emesso la propria relazione in data 9 maggio 2017. Il nostro giudizio non si estende pertanto alle risultanze contabili e al bilancio d'esercizio della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. al 31 dicembre 2016.

La responsabilità della redazione dei dati di contabilità separata compete agli Amministratori della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio di conformità sulla corretta applicazione delle citate norme.

2. Le procedure di verifica e controllo da noi svolte, in base all'incarico ricevuto, sono elencate nell'allegato III alla presente relazione e risultano conformi a quelle previste dagli International Standards on Auditing (ISA) e dagli International Standards on Assurance Engagements (ISAE) emanati dall'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) dell'IFAC-International Federation of Accountants. Tali procedure sono state pianificate ed eseguite con la finalità di ottenere una ragionevole assicurazione che i dati oggetto di analisi siano esenti da errori significativi. Riteniamo che le procedure di verifica e controllo da noi eseguite forniscano una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio di conformità.
3. Sulla base del lavoro svolto, riteniamo che gli allegati dati di contabilità separata della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. al 31 dicembre 2016 siano stati redatti nel loro complesso sulla base delle risultanze contabili e del bilancio di tale esercizio, in conformità ai criteri metodologici previsti dalle normative di settore di riferimento richiamata nel paragrafo 1.

Roma, 14 dicembre 2017

BDO Italia S.p.A.

Fabio Carlini
Socio

Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Pescara, Potenza, Roma, Torino, Treviso, Trieste, Verona, Vicenza

BDO Italia S.p.A. - Sede Legale: Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano - Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 07722780967 - R.E.A. Milano 1977842

Iscritta al Registro dei revisori Legali al n. 167911 con D.M. del 15/03/2013 G.U. n. 26 del 02/04/2013

BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti.



RAI

CONTABILITÀ SEPARATA 2016

Risultati e criteri metodologici

Dicembre 2017

1	Executive Summary	3	
2	Premessa	8	
3	Lo schema della Contabilità separata	9	
3.1	I principi regolatori	9	
3.2	La configurazione del costo utilizzato	9	
3.3	La riconciliazione con il Bilancio di Esercizio	10	
3.4	Lineamenti di carattere generale del contenuto degli aggregati	10	
4	La struttura organizzativa e il sistema contabile della Rai	15	
5	I criteri di attribuzione nello schema della contabilità separata 2016	16	
6	I risultati della Contabilità separata 2016	18	
6.1	Schemi generali di riepilogo	18	
6.2	Schema logico interpretativo del modello	18	
6.3	La riconciliazione con il Bilancio d'Esercizio	25	
7	Il canone	26	
8	I ricavi pubblicitari e il calcolo del vincolo di affollamento sulla televisione	27	
8.1	Modalità di attribuzione dei ricavi pubblicitari agli aggregati	27	
8.2	Criteri di determinazione del vincolo di affollamento pubblicitario televisivo	29	
9	Altri ricavi	29	
10	Costi diretti e criteri di allocazione dei programmi televisivi	31	2
10.1	Costi diretti	31	
10.2	Criteri di allocazione delle matricole programmi agli aggregati	32	
11	Il sistema di Transfer charge	35	
	Transfer charge interni	35	
11.1	Asset Immobiliari e Servizi	35	
11.2	ICT	36	
11.3	Produzione TV	37	
11.4	Altre strutture di staff	41	
	Transfer charge intercompany	42	
11.5	Rai Way	42	
11.6	Rai Cinema	43	
11.7	Rai Com	46	
12	Il capitale investito e la sua remunerazione	49	
12.1	La configurazione del capitale investito	49	
12.2	La determinazione del WACC	49	
	Allegato 1	51	
	Allegato 2	52	

1 Executive Summary

La separazione contabile è istituito normato a livello comunitario per assicurare la trasparenza dei flussi finanziari interni a un complesso aziendale nella prospettiva, tra l'altro, di evitare sovvenzioni incrociate fra i diversi comparti.

Essa assume particolare rilevanza nel campo del finanziamento pubblico di servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 86 Trattato CE, per garantire che i finanziamenti assicurati dallo Stato consentano, in coerenza con il principio di proporzionalità, la corretta remunerazione - comprensiva di un equo margine di profitto - delle attività di servizio pubblico affidate all'azienda.

La proporzionalità della remunerazione non vale solo ad evitare sovracompensazioni del servizio pubblico (e cioè aiuti di Stato) pregiudizievoli verso i terzi ma anche possibili sottocompensioni pregiudizievoli per l'impresa onerata del servizio pubblico.

Con particolare riferimento al servizio pubblico radiotelevisivo, la stessa Commissione europea – nel chiudere con il provvedimento datato 20 aprile 2005 il procedimento [n. E 9/2005 (ex C 62/1999)] relativo al canone di abbonamento – ha dichiarato che *“il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 e all'articolo 19 della legge n. 112/2004 (ora articoli 47 e 48 del TUSMAR dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) e dei principi indicati dalla commissione paritetica (relazioni con le controllate commerciali e sfruttamento commerciale del servizio pubblico) garantiranno la trasparenza della contabilità della Rai e il mantenimento del finanziamento pubblico entro il costo netto del servizio pubblico. Tali disposizioni impediranno la sovracompensazione del costo netto supplementare affidato alla Rai. Qualsiasi compensazione oltre tali limiti violerebbe la presente decisione e, conformemente alla comunicazione, sarebbe incompatibile con il mercato comune. Inoltre dette disposizioni escludono il rischio di indebite distorsioni di concorrenza sui mercati commerciali nei quali è attivo il gruppo Rai”*.

3

Pertanto, ha concluso il provvedimento, *“la Commissione constata che le autorità italiane hanno già apportato sufficienti modifiche al meccanismo del canone di abbonamento per garantirne la compatibilità con il mercato comune secondo la presente raccomandazione. La Commissione ha pertanto deciso di chiudere il presente procedimento”*.

Il Testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici (di seguito TUSMAR) ha ribadito la destinazione alla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo del canone di abbonamento alla radiotelevisione per l'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale ad essa affidati, specificamente identificati all'articolo 45, co. 2 e con specifico rinvio ai contratti nazionali di servizio.

Quanto ai criteri di determinazione dell'importo del canone, l'articolo 47, co. 3, del TUSMAR, affidando direttamente a un decreto ministeriale la fissazione del canone, ha chiaramente enunciato – in stretta coerenza ai criteri comunitari ed alle specifiche indicazioni formulate dalla Commissione europea allo Stato italiano – il principio della copertura del costo del servizio, stabilendo che:

“[e]ntro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo

bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese.”

Sempre in linea con le decisioni della Commissione europea relative al sistema italiano di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo, il legislatore ha precisato modalità tecniche intese ad accertare l'ammontare dei costi soggetti a finanziamento pubblico.

L'articolo 47, co. 1, del TUSMAR prevede che per “consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico”, la Rai si debba dotare di un sistema di separazione contabile modellato su un apposito “schema approvato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”.

Il successivo comma del medesimo articolo prevede che la contabilità separata della concessionaria sia sottoposta al controllo di una società di revisione, scelta dall'Autorità e nominata dalla Rai.

La disciplina legislativa ha così trovato applicazione:

- con delibera n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005 AgCom ha dettato le linee guida per la separazione contabile, individuando un insieme di criteri di riferimento (identificazione e contenuto dei tre aggregati contabili, disciplina dei rapporti interni e trattamento dei mancati ricavi attribuibili a specifici vincoli di legge). Ha previsto che il sistema della contabilità separata entrasse a regime a partire dalla contabilità dell'esercizio 2005. Ha stabilito la tempistica, a decorrere dall'approvazione del bilancio di esercizio, per la predisposizione dei conti separati. Ha confermato che i conti separati debbano essere sottoposti a controllo di una società di revisione all'uopo nominata da Rai e scelta dall'Autorità;
- la Rai – sulla base delle linee guida – ha presentato lo schema di contabilità separata, approvato dall'Autorità con delibera n. 186/05/CONS del 9 giugno 2005;
- la stessa Autorità, con delibera n. 541/06/CONS del 20-21 settembre 2006, ha introdotto nello schema alcune modifiche di carattere sostanzialmente formale, di rappresentazione dei margini economici, al fine di facilitare la lettura delle relative risultanze. Infine, ha approvato le modalità operative per il calcolo del vincolo di affollamento pubblicitario, la partita non contabile che rappresenta la valorizzazione della pubblicità aggiuntiva figurativa spettante alla componente “commerciale” della Rai al fine di assimilarla, nella logica della separazione contabile, ad un operatore nazionale privato.

4

Lo schema approvato:

- è il documento che definisce in modo dettagliato la struttura della contabilità separata dell'Azienda, individuando i criteri per l'imputazione ai vari aggregati delle grandezze economiche rilevanti. Si tratta, quindi, dello strumento fondamentale della contabilità regolatoria, lo strumento disegnato per pervenire alla quantificazione dei costi del servizio pubblico, parametro fondamentale per la determinazione dell'importo del canone unitario di abbonamento;
- risponde a criteri particolarmente prudenziali. Esso infatti alloca nell'aggregato “commerciale” elementi di costo (e ricavo) che, sebbene inerenti ad attività non specificamente previste dalla Legge e dai Contratti di Servizio, rientrano comunque

nell'ambito della missione della Concessionaria Pubblica. Per effetto di tale allocazione, l'importo del costo netto del servizio pubblico è sottostimato con conseguente sottostima del fabbisogno di copertura da parte delle risorse pubbliche.

In definitiva, l'articolo 47 del TUSMAR pone un nesso di presupposizione inscindibile tra "contabilità separata" (co. 1) e determinazione dell'ammontare del canone (co. 3) e conforma il potere-dovere ministeriale di stabilirne annualmente la misura prestabilendone gli inderogabili criteri di quantificazione in un importo che, assumendo a base i costi riconducibili con certezza all'espletamento del servizio pubblico per come sostenuti nell'anno solare precedente, sia in grado di coprire ragionevolmente i costi del servizio pubblico stimabili per l'anno solare successivo.

Una tale operazione di stima non può in alcun modo prescindere dall'assunzione, come parametro, dell'unico strumento di contabilità analitica in grado di identificare con esattezza e trasparenza i costi del servizio pubblico per l'anno solare precedente, appunto la contabilità separata.

Per quanto riguarda il canone - al fine di contrastare in modo strutturale l'abnorme fenomeno di evasione del tributo - si ricorda che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha introdotto, per gli esercizi decorrenti dal 2016, una nuova presunzione di detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni, che opera in caso di esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica.

L'innovazione legislativa in esame, con il conseguente notevole allargamento della base dei paganti, ha comportato che i ricavi da canone ordinario iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2016 si incrementassero - nonostante la riduzione dell'importo unitario da 113,5 Euro a 100 Euro (-11,9%) - di 255,3 milioni di Euro (da 1.537,4 milioni di Euro a 1.792,7 milioni di Euro).

L'applicazione dello schema di contabilità separata al bilancio civilistico della Rai al 31 dicembre 2016 pone in evidenza la seguente situazione:

1. **Aggregato A** - le risorse da canone integralmente imputate al servizio pubblico specifico non sono sufficienti a pareggiare i costi sostenuti dalla concessionaria per l'assolvimento dei compiti di servizio pubblico. Emerge un **disavanzo ex lege di 114,8 milioni di Euro**, quale differenza tra ricavi complessivi pari a 1.988,9 milioni di Euro e costi diretti e indiretti (transfer charge) ammontanti a 2.103,7 milioni di Euro.

Non si è pertanto in presenza di compensazioni eccessive del servizio pubblico, non compatibili con il Mercato Comune.

Il suddetto deficit è ridotto - a beneficio degli utenti - mediante l'attribuzione al servizio pubblico dei ricavi commerciali da pubblicità che residuano dopo aver imputato all'aggregato "commerciale" le risorse tratte dal mercato corrispondenti a quelle che avrebbe raccolto un operatore privato. L'importo è stato determinato secondo le previsioni dello schema di contabilità separata, approvato dalla menzionata delibera n.541/06/Cons, nel quale si riporta che «se la differenza tra le risorse da canone ed i costi diretti, del capitale e di transfer charges fosse negativa, *il surplus tra l'ammontare delle risorse pubblicitarie risultanti dal bilancio civilistico della Rai e la pubblicità spettante all'aggregato B* andrebbe accreditato all'aggregato di servizio pubblico, al fine di contenere il deficit da coprire con il canone di abbonamento. L'apporto della pubblicità residuale non può comunque essere tale da far diventare positivo il saldo finale dell'aggregato A». Sulla base di tali principi, la **pubblicità riconosciuta all'aggregato di servizio pubblico ammonta a 114,8 milioni di Euro**.

Per completezza di informativa, si segnala che la pubblicità che spetterebbe all'aggregato B, e quindi la determinazione del vincolo di affollamento, è stata definita esclusivamente per i canali generalisti. Tale metodologia risulta prudentiale in quanto non viene apprezzata la maggiore pubblicità di cui dovrebbe beneficiare l'aggregato "commerciale" per i canali semigeneralisti e specializzati.

L'effetto della pubblicità residua così determinata genera, per l'aggregato di servizio pubblico, un **risultato in pareggio**.

2. **Aggregato B** – le risorse pubblicitarie assegnate a tale aggregato corrispondono, a quelle di cui disporrebbe un operatore privato nazionale, tenendo conto di quanto precisato al punto precedente. Il **marginе economico** risulta **negativo per 69,5 milioni di Euro**.

Di seguito si riporta il conto economico relativo all'esercizio 2016 degli aggregati A e B (i valori sono espressi in milioni di Euro):

CONTABILITA' SEPARATA	A	B
Canone di abbonamento	1.909,7	
Pubblicità		495,1
Altri ricavi	79,2	19,1
Ricavi transfer charge interni		
Costi diretti + costo del capitale	1.429,4	392,6
- costi diretti	1.214,2	237,6
- transfer charge intercompany	204,0	149,9
- costo del capitale	11,2	5,1
Costi transfer charge interni	674,3	191,2
MARGINE DI CUI ALL'ART. 47, COMMA 1, TUSMAR	-114,8	-69,5
Pubblicità residua	114,8	
MARGINE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 4, DELIBERA 102/05/CONS	0,0	-69,5
PUBBLICITÀ	A	B
- pubblicità totale da bilancio		615,7
- pubblicità servizio pubblico	361,1	-366,9
- vincolo affollamento pubblicitario	-246,3	246,3
PUBBLICITÀ NETTA	114,8	495,1

6

A fini comparativi, è riportato il confronto sintetico tra le risultanze della contabilità separata 2016, a livello di secondo margine, e quella dell'esercizio precedente:

(Valori in milioni)	2016	2015	2016 VS 2015
Aggregato A	0,0	-40,3	40,3
Aggregato B	-69,5	-118,8	-49,3

Le risultanze dell'aggregato di servizio pubblico - specularmente ai risultati del bilancio di esercizio di Rai S.p.A., che registra un utile di 4,2 milioni di Euro rispetto alla perdita di 46 milioni di Euro del 2015 - migliorano pertanto sensibilmente in confronto con l'esercizio precedente.

Al riguardo, come precisato dagli Amministratori in "Relazione e bilancio al 31 dicembre 2016", le maggiori risorse di cui Rai ha beneficiato, essenzialmente per il notevole successo del nuovo sistema di riscossione dei canoni ordinari, hanno consentito sia di coprire integralmente gli oneri per i Grandi eventi sportivi (quasi 140 milioni di Euro) sia di potenziare l'offerta e gli investimenti nel digitale nonché di rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria.

Per completezza informativa, si rammenta che - per effetto del risultato dell'aggregato di servizio pubblico riferito al 2016 - l'ammontare cumulato della sottocompensazione delle risorse pubbliche a far data dall'introduzione della contabilità separata rimane invariato al livello di 2,5 miliardi di Euro.

««« »»»

Da ultimo, con riferimento all'esercizio in corso, la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) ha diminuito la misura dell'importo unitario del canone ordinario da 100 Euro a 90 Euro (-10%), talchè - rispetto al 2015 - la riduzione è del 20,7%.

Per quanto riguarda le risultanze dei conti separati per l'esercizio in corso, tenendo conto, da un lato, che la stima dei ricavi complessivi da canone, per effetto della menzionata riduzione e sulla base delle più recenti previsioni, è di circa 1.768 milioni di Euro - con una flessione di oltre 140 milioni di Euro rispetto al precedente esercizio - e, dall'altro, che diversamente dagli esercizi pari non sono presenti grandi eventi sportivi, il margine di cui all'art. 47, comma 1, del TUSMAR per l'Aggregato A sarà negativo.

La normativa di settore applicabile alla contabilità separata dell'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2017 includerà la Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai per la concessione per il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio u.s.. Atto con il quale è stato concesso in esclusiva alla Rai l'esercizio del servizio pubblico per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017.

Relativamente al 2018, in forza della presenza, come in ogni esercizio pari, di costi per grandi eventi sportivi, il margine di cui all'art. 47, comma 1, del TUSMAR per l'Aggregato A si confermerà in deficit. La normativa applicabile includerà, in aggiunta, il Contratto di servizio quinquennale 2018-2022; infatti, come noto, il relativo testo è stato recentemente trasmesso alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per il prescritto parere obbligatorio ma non vincolante. La quantificazione dello sbilancio per il 2018 dipenderà, in particolare, dall'andamento del mercato pubblicitario nonché dall'impatto economico che le nuove attività che risulteranno assegnate alla Concessionaria, incluse quelle connesse alla diffusione (uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G), avranno già a partire dal prossimo esercizio.

2 Premessa

Il presente documento illustra le risultanze dell'applicazione della contabilità separata del servizio pubblico generale radiotelevisivo riferita al bilancio Rai S.p.A. al 31 dicembre 2016 (al quale si rinvia per una puntuale analisi degli andamenti economico-finanziari di Rai S.p.A. e del Gruppo).

Tale separazione è finalizzata alla determinazione del costo di fornitura del suddetto servizio e ad assicurare che il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria, risultante dal canone di abbonamento, sia utilizzato esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale alla stessa affidati.

E' altresì legislativamente stabilito che i risultati emergenti dall'applicazione della contabilità separata vengano utilizzati dal Ministro dello Sviluppo Economico per stabilire l'importo del canone unitario di abbonamento. Infatti, recita l'articolo 47, co. 3, del TUSMAR, il Ministro "con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese".

La contabilità separata si applica al bilancio civilistico dell'azienda Rai, titolare di un'unica concessione di servizio pubblico generale radiotelevisivo e di conseguenza sprovvista di specifici titoli abilitativi per produrre e trasmettere programmi radiotelevisivi con finalità commerciali.

Il contenuto della missione di servizio pubblico copre infatti la complessiva programmazione, anche non informativa della concessionaria (art. 7, co. 4, del TUSMAR). In coerenza con questa impostazione le attività commerciali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e notizie, e le altre attività correlate sono *consentite* (art. 45, co. 5).

Tuttavia, questa impostazione — risultante dalla normativa — porterebbe con sé il riconoscimento che le finalità della contabilità separata sono già di fatto assicurate (senza alcuna necessità di introdurre ulteriori adempimenti) per aver Rai provveduto alla societizzazione delle attività aventi connotazione commerciale, che non beneficiano di contributi pubblici.

Lo schema approvato dall'Autorità ha introdotto la distinzione della programmazione della Rai tra quella:

- **predeterminata dalla Legge e dai Contratti di Servizio**
- **rimessa alla discrezionalità imprenditoriale della Concessionaria** dovendo comunque rispettare i vincoli teleologici e modali stabiliti dalle disposizioni legislative e contrattuali e dagli atti di indirizzo della competente Commissione Parlamentare

Questa distinzione comporta che l'azienda Rai venga figurativamente suddivisa - esclusivamente per le finalità della contabilità separata - in due aziende, separate appunto, e da ciò discende che le due entità debbano rispondere a logiche diverse, le prime improntate al servizio pubblico e le seconde a criteri di mercato.

L'applicazione più emblematica di questa differenziazione investe le logiche di attribuzione delle risorse, che rappresentano pertanto la parte più caratterizzante del modello.

3 Lo schema della Contabilità separata

Lo schema di separazione contabile della Concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è stato approvato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con la delibera n. 186/05/CONS del 9 giugno 2005, considerata la sua coerenza con i principi di cui all'articolo 18, co. 1, della legge 3 maggio 2004 n. 112 (poi trasfuso nel TUSMAR) e tenuto conto che rispetta i criteri e le condizioni previsti dalla delibera n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005 emanata dalla stessa Autorità.

Quest'ultima - con successiva delibera del 20-21 settembre 2006 (n. 541/06/CONS) - ha approvato alcune limitate modifiche allo schema, essenzialmente di carattere formale.

La Rai si è fedelmente attenuta a tale schema, rispettando i principi regolatori stabiliti dall'Autorità e suddividendo le attività aziendali secondo le connesse indicazioni vincolanti.

Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - con delibera assunta nella seduta del 12 ottobre 2011 (n. 544/11/CONS) - ha approvato, su conforme proposta della Rai, formulata all'esito della procedura ad evidenza pubblica effettuata in ottemperanza alle indicazioni della stessa Autorità, di aggiudicare l'incarico per il controllo della contabilità separata degli esercizi finanziari del novennio 2010 – 2018 della Rai S.p.A. alla società Mazars S.p.A., ora BDO Italia S.p.A.. L'Assemblea degli Azionisti della Rai ha nominato la menzionata Società con delibera del 17 novembre 2011.

3.1 I principi regolatori

I principi regolatori che sovrintendono il modello di separazione contabile sono di seguito sinteticamente illustrati:

- causalità - i ricavi, i costi e il capitale impiegato sono imputati in base all'analisi diretta della loro origine, ovvero della causa che ha determinato il conseguimento del ricavo, il sostenimento del costo, l'acquisto di un'attività o l'insorgere di una passività; se non è possibile l'analisi diretta, l'attribuzione avviene su base misurabile, non arbitraria, fondata sulla relazione con costi direttamente imputabili; negli altri casi si applica un criterio di imputazione generale;
- oggettività - l'attribuzione è effettuata in modo oggettivo;
- coerenza - i principi e le metodologie di attribuzione sono uniformi nel corso del tempo; eventuali modifiche verranno adeguatamente motivate;
- trasparenza - metodologia di attribuzione trasparente;
- parametri quantitativi - utilizzo di parametri quantitativi, ispirati ai criteri di ragionevolezza, dimostrabilità e obiettività.

I menzionati principi sono presentati secondo una gerarchia decrescente di importanza e, pertanto, qualora dovessero sorgere contrasti tra gli stessi, verrà adottato il criterio di priorità.

3.2 La configurazione del costo utilizzato

Lo standard di costo applicato è quello del costo interamente distribuito (FDC - Fully Distributed Costing), come richiesto dalla delibera n. 102/05/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

La base di costo è costituita dai costi storici fondati sulla spesa realmente sostenuta (HCA – Historic Cost Accounting); i valori utilizzati sono quindi gli stessi impiegati per la redazione del bilancio di esercizio della Concessionaria.

Fanno ovviamente eccezione quei costi figurativi che, come successivamente indicato, sono stati inseriti in forza delle indicazioni dell’Autorità di regolamentazione, in particolare l’onere figurativo per l’equa remunerazione del capitale investito e quello per il vincolo di affollamento pubblicitario.

I criteri di valutazione e le convenzioni contabili adottate sono di conseguenza conformi a quelle contenute nella nota integrativa al bilancio di esercizio.

L’imputazione delle voci di ricavo, costo e capitale investito è conforme al principio di causalità dei costi, cioè di determinazione dei costi per attività.

3.3 La riconciliazione con il Bilancio di Esercizio

La contabilità separata si snoda fino al livello del **risultato operativo**, in linea con la finalità di rappresentare gli esiti gestionali ordinari dei segmenti di attività identificati dall’Autorità.

3.4 Lineamenti di carattere generale del contenuto degli aggregati

La citata delibera n. 102/05/CONS stabilisce che lo schema di separazione contabile della concessionaria debba essere idoneo ad evidenziare le attività aziendali in tre distinti aggregati contabili:

- A) **aggregato di servizio pubblico** al quale vengono attribuite le voci dei costi e dei ricavi relative alle attività di produzione e programmazione riconducibili al servizio pubblico secondo quanto previsto dalla legge n. 112/04;
- B) **aggregato commerciale** al quale vengono attribuite le voci dei costi e dei ricavi relative alle attività di produzione, programmazione e vendita con finalità commerciali;
- C) **aggregato servizi tecnici** al quale vengono attribuite le voci dei costi e dei ricavi relative alle attività strumentali di supporto e trasmissione finalizzate alla realizzazione, conservazione e messa in onda dei programmi.

Lo schema di separazione contabile approvato dall’Autorità - in coerenza con la ricostruzione del quadro normativo / regolamentare che disciplina la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo - ha provveduto a definire dettagliatamente il contenuto di ciascun aggregato:

- **Aggregato A**
 - costi e ricavi relativi alle attività riconducibili al servizio pubblico specifico, tipizzato e disciplinato dalla Legge 112/2004 (ora dal TUSMAR) e dai Contratti di Servizio nazionali cui essa rinvia;
 - onere figurativo del vincolo sulla pubblicità;
- **Aggregato B**
 - costi e ricavi inerenti all’attività di programmazione non specificatamente prevista dalla Legge e dai Contratti di Servizio, ma comunque riconducibile – secondo l’espressa

previsione del richiamato art. 7, co. 4, del TUSMAR - alla missione della Concessionaria Pubblica;

- ricavo figurativo del vincolo sulla pubblicità;
- costi e ricavi relativi ad attività commerciali svolte direttamente da Rai S.p.A.;
- attività di programmazione commerciale in tecnica digitale su blocchi non riservati al Servizio Pubblico;

▪ **Aggregato C**

- costi e ricavi relativi alle attività strumentali di supporto;
- ricavi (transfer charge) relativi alla cessione di servizi agli aggregati A e B.

L'attribuzione delle attività aziendali agli aggregati risponde quindi alle prescrizioni legislative e regolamentari contenute nel TUSMAR e nel Contratto di Servizio nazionale 2010-2012, approvato con Decreto Ministeriale del 6 aprile 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2011, tuttora in vigore a norma dell'articolo 36, comma 1, dello stesso Contratto.

Più in particolare, l'articolo 45, co. 2, del TUSMAR disciplina le attività che il servizio pubblico deve comunque garantire (contenuto minimo inderogabile) e rimanda al contratto di servizio nazionale la definizione degli obblighi ulteriori.

In sintesi, i **compiti minimi della concessionaria pubblica** sono i seguenti:

- diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio con copertura integrale del territorio nazionale;
- trasmissioni televisive e radiofoniche (contenuti: educazione, informazione, formazione, promozione culturale; accesso alla programmazione, tutela minoranze linguistiche, misure a tutela persone portatrici di handicap sensoriali, ecc.);
- trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori;
- conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi;
- destinazione di una quota dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee;
- realizzazione delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale e realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;
- rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 38 del TUSMAR;
- articolazione in sedi regionali e valorizzazione e potenziamento dei centri di produzione decentrati;
- realizzazione di attività di insegnamento a distanza.

Sono appresso riportati alcuni tra i **principali compiti aggiuntivi di servizio pubblico** stabiliti dal Contratto di Servizio 2010 – 2012:

- per le **reti generaliste terrestri** (Raiuno, Raidue e Raitre), destinazione (come previsto all'art. 9, co. 1) di almeno il 70% della programmazione annuale televisiva compresa nella fascia oraria tra le ore 6 e le ore 24 e almeno l'80% per la sola terza rete alle predeterminate tipologie di generi elencati e dettagliati al successivo co. 2 (informazione e approfondimento generale, programmi e rubriche di servizio, programmi e rubriche di approfondimento culturale, informazione e programmi sportivi, programmi per minori e produzioni audiovisive italiane ed europee).

Si tratta di una disposizione fondamentale per la predisposizione della contabilità separata in quanto contribuisce a tracciare il confine che - pur non ponendo in dubbio la natura di servizio pubblico dell'intera programmazione, come confermato nel TUSMAR (art. 7, co. 4) - segna il passaggio dalla programmazione televisiva contenuta nell'aggregato A (di servizio pubblico predeterminato) a quella assegnata all'aggregato B (altra programmazione).

Tale disposizione fornisce il parametro quantitativo fisso utilizzato anche per valorizzare il vincolo sulla pubblicità. Indipendentemente infatti dalla percentuale consuntivata dalle diverse tipologie di programmi, i costi (e quindi anche i ricavi) verranno coerentemente rettificati per replicare la distribuzione prevista contrattualmente (70% all'aggregato A e 30% all'aggregato B).

- per le **reti semigeneraliste e tematiche**, destinazione di almeno il 70% della programmazione annuale televisiva a predeterminate tipologie di generi (art. 9 co. 1);
- offerta televisiva sportiva, con riferimento ad eventi nazionali e internazionali (art. 9, co. 2, lett. d);
- offerta radiofonica - indicazione dei generi predeterminati che la concessionaria deve garantire (notiziari, informazione, cultura, società, musica, servizio e pubblica utilità) con destinazione agli stessi di non meno del 70% per i canali nazionali Radio Uno e Radio Due e di non meno del 90% per Radio Tre (art. 10 co. 2). Tale disposizione condiziona l'attribuzione dei programmi ai due aggregati editoriali, analogamente a quanto vale per la televisione;
- programmazione televisiva per i minori, offerta dedicata alle persone con disabilità, offerta per l'estero, programmi dell'accesso, iniziative specifiche per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali, informazione istituzionale nazionale ed europea, informazione relativa ai servizi di pubblica utilità, educazione finanziaria ed economica, audiovisive;
- transizione alla tecnologia digitale (Capo II artt. 5 e segg.) con impegno ad attuare il processo di conversione delle reti alla tecnologia digitale, realizzando - previa assegnazione di risorse frequenziali coerenti per numero e caratteristiche con le finalità contrattuali - cinque multiplex;
- diffusione della programmazione televisiva, nella fase di transizione alle trasmissioni in tecnica digitale, attraverso almeno una piattaforma distributiva di ogni piattaforma tecnologica (art. 22, co. 1) e messa a disposizione della propria programmazione di servizio pubblico a tutte le piattaforme commerciali, nell'ambito di negoziazioni eque, trasparenti e non discriminatorie (art. 22, co. 3).

12

Sulla base di quanto sopra esposto, il conto economico delle direzioni aziendali che - alla luce delle disposizioni organizzative - hanno per missione e responsabilità lo svolgimento di attività elencate nel menzionato apparato legale e contrattuale confluisce nell'aggregato contabile di competenza.

A tale regola di carattere generale fanno eccezione quelle strutture la cui attività rientra in entrambi gli aggregati di carattere "editoriale"; la programmazione televisiva (sostanzialmente di utilità immediata) gestita dalle Reti può infatti alternativamente appartenere, come sarà più oltre precisato, all'aggregato A o B. Per effetto della disciplina del Contratto di Servizio, anche la programmazione radiofonica confluisce in entrambi gli aggregati.